



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 07/12/2001

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 30

"Modifica dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) sostituita dalla seguente:

"b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato al sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione.".

La presente legge sar pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, add 4 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO